

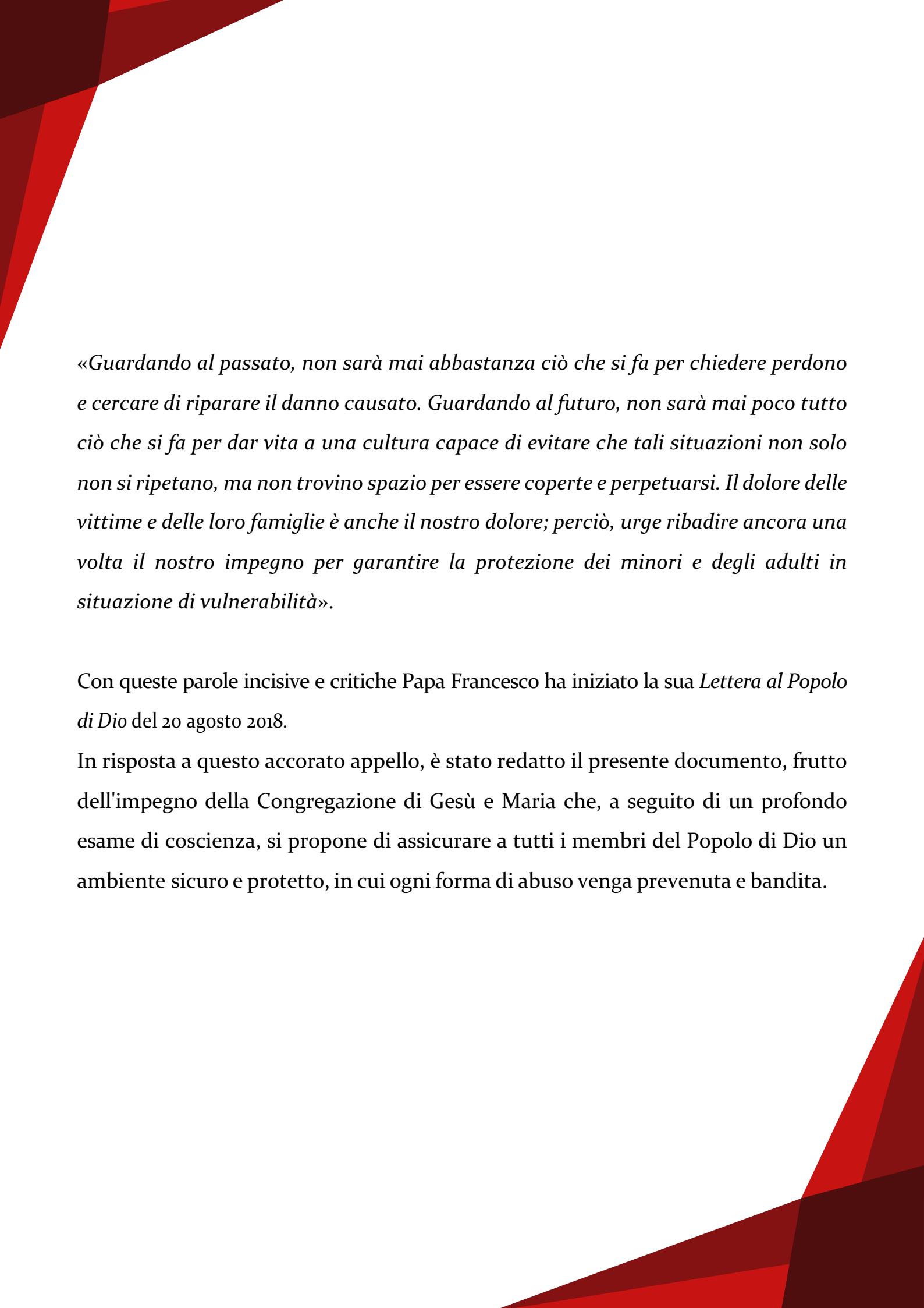
Congregazione di Gesù e Maria

NORME

SUI CASI DI ABUSO SESSUALE

DI MINORI E DI PERSONE VULNERABILI





«Guardando al passato, non sarà mai abbastanza ciò che si fa per chiedere perdono e cercare di riparare il danno causato. Guardando al futuro, non sarà mai poco tutto ciò che si fa per dar vita a una cultura capace di evitare che tali situazioni non solo non si ripetano, ma non trovino spazio per essere coperte e perpetuarsi. Il dolore delle vittime e delle loro famiglie è anche il nostro dolore; perciò, urge ribadire ancora una volta il nostro impegno per garantire la protezione dei minori e degli adulti in situazione di vulnerabilità».

Con queste parole incisive e critiche Papa Francesco ha iniziato la sua *Lettera al Popolo di Dio* del 20 agosto 2018.

In risposta a questo accorato appello, è stato redatto il presente documento, frutto dell'impegno della Congregazione di Gesù e Maria che, a seguito di un profondo esame di coscienza, si propone di assicurare a tutti i membri del Popolo di Dio un ambiente sicuro e protetto, in cui ogni forma di abuso venga prevenuta e bandita.

INDICE

I. Premessa

A. Finalità del documento

B. Impegno della Congregazione di Gesù e Maria

II. Principi e norme etiche nella missione degli Eudisti

A. Principi

B. Norme

III. Riferimenti normativi in caso di abusi su minori o persone vulnerabili: quali norme prevede l'attuale diritto della Chiesa

A. Precisazioni e definizioni

B. La prescrizione

C. La procedura

C.1 Ricezione della denuncia

C.2 L'indagine previa

C.3 Denuncia alle autorità civili

C.4 Trasmissione al Dicastero per la Dottrina de la Fede

C.5 Eventuali decisioni da adottare nei confronti dell'indagato

IV. L'accompagnamento delle persone

A. Accompagnamento della vittima

B. Accompagnamento dell'indagato

V. Prevenzione e formazione

A. Principio generale di responsabilità

B. Discernimento e formazione iniziale dei candidati eudisti

C. Formazione permanente: accompagnamento spirituale et accompagnamento per la crescita umana

VI. Approvazione e impegno personale

Abbreviazioni e acronimi

CIC: Codice di diritto canonico

can.: canone

Cost.: Costituzioni e Regole pratiche della Congregazioni di Gesù e Maria, 2019.

DDF: Dicastero per la Dottrina della Fede.

DIVCSVA: Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.

SST: Lettera apostolica in forma di «Motu proprio», *Sacramentum sanctitatis tutela* (2001), revisione del 2021

RFIS: Congregazione per il Clero, *Il dono della vocazione sacerdotale, Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis*, 8 dicembre 2016.

VELM: Lettera Apostolica in forma di «Motu proprio», *Vos estis lux mundi*, 25 marzo 2023.

VM: *Vademecum* su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici, ver. 2.0, 5 giugno 2022.

I. Premessa

A. Finalità del documento

1. In passato, nella Chiesa si è spesso equivocato sul significato della carità, arrivando a ritenere erroneamente che questa dovesse escludere ogni forma di correzione o sanzione. Al contrario, si verificava talvolta che la disciplina fosse applicata senza alcuna misericordia, trasformandosi in una mera punizione. Questi fraintendimenti, da un lato, hanno generato profonde ingiustizie e abusi di potere quando la disciplina veniva applicata senza carità, dall'altro, una carità mal interpretata, che evitava di affrontare o punire in modo adeguato chi aveva commesso reati, ha portato a impunità o a vergognosi occultamenti. Tali comportamenti hanno causato uno smarrimento della fiducia, scandali e ulteriori sofferenze per le vittime, come dimostrano i gravi episodi di abuso.

Noi Eudisti comprendiamo che la vera carità non può escludere la giustizia. La disciplina ecclesiale, se applicata con discernimento e amore, rappresenta una forma autentica di carità: non si limita a correggere o punire, ma aspira anche a guarire e salvare il singolo individuo, così come a tutelare e purificare la comunità intera. È un gesto che mira non solo ad insegnare, ma anche a proteggere, sempre nel rispetto del bene comune. Gesù stesso ha incarnato questa sintesi tra carità e fermezza: accoglie il peccatore con compassione, ma gli ricorda il dovere di trasformarsi dicendo «non peccare più» (cfr. Gv 8, 11); la correzione fraterna è parte del Vangelo (Mt 18, 15-17).

Gradualmente, i responsabili ecclesiali hanno preso maggiore coscienza del danno arrecato dagli abusi alla comunità umana e cristiana. Quando un ministro ordinato o una persona consacrata commette abusi sessuali su minori o persone vulnerabili, tali comportamenti generano danni e scandali ancora più gravi: si violano la dignità dei più deboli e si tradisce la vocazione personale.

Consapevole delle indicazioni della Chiesa attraverso i suoi Pastori e della dottrina condivisa in merito, la nostra Congregazione aderisce con forza al richiamo per una «tolleranza zero» verso gli abusi sessuali su minori e persone vulnerabili.

Con questo documento intendiamo rinnovare il nostro impegno a seguire le direttive indicate dalla Chiesa nella prevenzione degli abusi, nella gestione delle denunce,

nell'ascolto e sostegno delle vittime.

Ci proponiamo di essere fedeli e irreprensibili nel nostro servizio ai destinatari del Vangelo della salvezza.

2 Il documento intende:

- ✓ Garantire una reale e autentica attenzione nei confronti delle persone, prestando particolare attenzione alle vittime, al fine di garantire che esse possano essere adeguatamente ascoltate, considerate, sostenute e assistite.
- ✓ Stabilire norme e protocolli applicabili in caso di denunce di abusi sessuali su minori o persone vulnerabili.
- ✓ Adottare e implementare le misure necessarie per garantire supporto adeguato alle persone coinvolte in simili circostanze, siano esse vittime o presunti responsabili del delitto.
- ✓ Potenziare e consolidare il percorso di formazione, sia iniziale che permanente, degli Eudisti e di chiunque collabori con loro, obiettivo fondamentale è creare un ambiente che sia realmente sicuro e basato sul rispetto.

In considerazione di quanto affermato precedentemente, e in virtù del principio che né la nostra vocazione né il nostro ministero debbano mai essere usati come giustificazione o occasione per tradire la fiducia delle persone affidate dalla Chiesa alla nostra missione, deliberiamo la promulgazione di queste norme.

Il documento ha efficacia normativa vincolante per tutti i membri incorporati della Congregazione di Gesù e Maria, per i candidati in formazione e per ciascun collaboratore operante presso le istituzioni poste sotto la diretta responsabilità della Congregazione.

B. Impegno della Congregazione di Gesù e Maria

3 Il governo generale della Congregazione di Gesù e Maria, insieme ai superiori provinciali che agiscono in qualità di superiori maggiori, si impegna a osservare scrupolosamente le leggi civili e penali dei Paesi in cui svolge la propria missione, garantendo al tempo stesso l'osservanza della legislazione canonica della Chiesa cattolica. Come stabilito nelle Costituzioni (n. 16), «gli Eudisti sono solidalmente responsabili della

vita e dell'apostolato della Congregazione». Questo principio, quindi, si estende anche all'attuazione delle disposizioni e degli orientamenti contenuti nel presente documento. Tuttavia, la specifica responsabilità di garantire la corretta attuazione di tali norme ricade in modo diretto su tutti coloro che detengono autorità all'interno delle strutture comunitarie, indipendentemente dal loro ruolo.

II. Principi e norme etiche nella missione degli Eudisti

A. Principi

4 San Giovanni Eudes raccomandava spesso, ai suoi confratelli, di avere un atteggiamento di grande rispetto nei rapporti pastorali. In una lettera indirizzata a un superiore dei missionari, scriveva: «Esortate spesso i missionari alla pietà interiore e alla modestia esteriore, devono consacrarsi frequentemente a Cristo, per seguire pienamente il Suo volere, imitando le disposizioni interiori ed esteriori le stesse con cui Egli svolgeva ogni azione quando era sulla terra. *Raccomanda loro di donarsi a Lui con grande impegno per attuare con zelo le azioni divine, intendo dire le funzioni sacerdotali nel modo che sia più degno di Dio, per trattare le anime di coloro che peccano nello stesso modo in cui Lui le trattava con carità e dolcezza, così da vivere e conversare gli uni con gli altri con rispetto e amore fraterno, senza ricercare il proprio interesse, ma adoperandosi anche per quello degli altri* (cfr. Fil 2, 4) ... *E ricordate, soprattutto, che una sola anima è un mondo davanti a Dio*». (Opere complete X, p. 480)

5 Le nostre missioni si radicano principalmente nei rapporti umani, avendo come obiettivo la costruzione di nuove relazioni basate sul messaggio evangelico, in questo modo dobbiamo svolgere ogni tipo di missione.

La nostra azione pastorale si concretizza nella ricerca di relazioni giuste, responsabili e rispettose, riflettendo il “senso autentico” della famiglia di Dio.

Il nostro servizio è concepito per promuovere il benessere integrale delle persone, considerando e valorizzando ogni dimensione del loro essere.

Particolare attenzione deve essere dedicata ai più fragili: i vulnerabili, i deboli, i piccoli. Infatti, solo un amore autentico e puro è in grado di offrire una testimonianza realmente significativa ed efficace.

6 La vita comunitaria, vissuta nella verità e nella fraternità, rappresenta il contesto ideale per apprendere e apprezzare il valore delle relazioni umane.

Come esplicitato nelle nostre Costituzioni (n. 45), «La carità tra gli Eudisti si rivela attraverso interazioni semplici e sincere; essi si rispettano e si sostengono reciprocamente;

collaborano nei diversi compiti quotidiani; partecipano alle gioie e ai dolori dei confratelli; condividono attività e momenti di svago; si aiutano vicendevolmente nella crescita spirituale e intellettuale; dialogano sulle attività apostoliche; pregano gli uni per gli altri e sono sempre disposti a perdonarsi».

Come società di vita apostolica, l'intera essenza eudista ruota attorno alla missione, trovando nella vita fraterna in comunità un terreno fertile per lo sviluppo delle competenze personali e spirituali necessarie alla costruzione di relazioni sociali reali e significative.

7 Avendo scelto la vocazione eudista e, in tanti, la vita sacerdotale, ci imponiamo atteggiamenti chiari e inequivocabili che riflettano la nostra consacrazione a Dio e che si armonizzino inequivocabilmente nelle nostre relazioni umane.

Le Costituzioni (n. 59) tracciano il cammino di questo amore che desideriamo incarnare: *«Per amore di Gesù Cristo, gli Eudisti hanno scelto di vivere la castità perfetta e perpetua nel celibato, riconoscendola come un dono di Dio. Si impegnano a vivere il celibato con prudenza, abnegazione, umile affidamento a Cristo e alla Vergine Maria. La loro maturità affettiva si manifesta attraverso la dedizione apostolica, la cordialità nelle relazioni fraterne e i rapporti semplici e autentici con le persone che incontrano».*

8 Di conseguenza, gli Eudisti e i candidati in probazione si impegnano ad assumere una linea di condotta tale che consenta loro di coltivare un equilibrio fisico, psicologico e spirituale, ricercando liberamente e consapevolmente un'autentica armonia personale nella scelta del celibato. Questo processo include anche un sincero e continuo esame sul proprio equilibrio pluridimensionale.

La Congregazione, tramite le strutture presenti nelle province e nei vicariati, si dedica a offrire una formazione sia iniziale che permanente per coadiuvare questo sviluppo personale. (cfr. Parte V).

B. Norme

9 Gli Eudisti riconoscono di essere investiti di una missione al servizio del Popolo di Dio, una responsabilità che li colloca in una posizione di autorità e che implica un esercizio di autorità sulle persone.

San Giovanni Eudes sottolinea in maniera inequivocabile che l'umiltà, ritenuta «*la madre di tutte le virtù*», rappresenta un percorso imprescindibile e continuo nel quale ogni aspetto della vita e del ministero deve affondare le sue radici.

L'attuazione di questa virtù favorisce la costruzione di rapporti più fraterni e giusti, proteggendo dall'insidiosa inclinazione verso l'autosufficienza e l'autoreferenzialità, dall'autoritarismo e dalla tentazione, anche inconscia, di considerare la condizione clericale o la vocazione ricevuta come elementi di superiorità rispetto agli altri individui.

Considerato che la missione non è un diritto personale né un'opportunità per soddisfare desideri individuali o per esercitare controllo sugli altri, è imprescindibile adottare un'etica rispettosa della dignità altrui. Questo principio deve manifestarsi in ogni contesto in cui viene svolta la missione: sia nella Congregazione di Gesù e Maria, sia nel ministero parrocchiale o in qualsiasi altra forma di apostolato.

È fondamentale agire con particolare sensibilità e attenzione nei confronti dei minori e delle persone vulnerabili, impegnandoci a garantire spazi sicuri liberi da ogni forma di abuso, sia sessuale che di altra natura. Nei loro confronti, ci adoperiamo con umiltà e spirito di servizio, valori che devono contraddistinguere ogni Eudista.

10 In quanto cristiani fedeli alla missione affidataci dalla Chiesa, gli Eudisti respingono con fermezza qualunque forma di abuso, discriminazione o atteggiamento lesivo nei confronti delle persone, in modo particolare nei confronti di coloro con cui condividono spazi e relazioni. Sono altresì vietate pratiche intimidatorie e moleste, siano esse fisiche, morali, verbali o scritte. Ci impegniamo a coltivare le nostre relazioni nel pieno rispetto della dignità umana e cristiana di ogni persona con cui interagiamo, agendo con spirito evangelico, con cura pastorale e con autentica professionalità.

11 Gli Eudisti si dedicano con costanza alla prevenzione di ogni forma di abuso all'interno delle loro comunità e missioni, prestando particolare attenzione ai minori e alle persone più vulnerabili. Si impegnano attivamente a contrastare atteggiamenti di connivenza o omertà, evitando sia l'indulgenza nel ridimensionare le difficoltà che l'inerzia di fronte a situazioni problematiche.

12 Ai membri incorporati e ai candidati alla vita eudista viene richiesto di acquisire piena

conoscenza dei protocolli destinati a prevenire, identificare e denunciare abusi ai danni di minori e persone vulnerabili, nonché di attuarli con rigorosa tempestività di fronte a sospetti o azioni inappropriate. È fondamentale che siano identificati e segnalati prontamente alle autorità competenti, superiore provinciale o regionale, vicario territoriale, parroco, oppure rettore dei seminari o delle case di formazione.

Qualora si osservi un comportamento sospetto o comunque inadeguato nei confronti di un minore o di una persona vulnerabile, è necessario comunicarlo immediatamente alle autorità competenti.

13 Le informazioni su presunti abusi - o sul pericolo che tali abusi possano verificarsi - comunicate da un Eudista o da un candidato non ledono né la carità né il rispetto della dignità delle persone, considerato che né l'uno né l'altra devono prescindere dalla verità e dalla ricerca della giustizia, fermo restando l'obbligo di rispettare il segreto sacramentale.



III. Riferimenti normativi in caso di abusi su minori o persone vulnerabili: norme previste dall'attuale diritto della Chiesa

A. Precisazioni e definizioni

Il Dicastero per la Dottrina della Fede ha competenza esclusiva per alcuni delitti, denominati “*delicta graviora*”, i quali sono riservati al suo giudizio.

14 È definito abuso sessuale qualsiasi delitto (peccato) non conforme al sesto comandamento del Decalogo e perpetrato da un chierico¹ e, a partire dal Motu Proprio *Vos estis lux mundi*, anche dai membri di istituti di vita consacrata o di società di vita apostolica, nei confronti di un minore e di una persona vulnerabile.

Queste fattispecie di reato sono codificate nel nuovo libro VI del Codice di diritto canonico, delitti contro la vita, la dignità e la libertà umana.

Si tratta dei delitti iscritti al can. 1398 del codice:

- ✓ Il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso: nei confronti di qualcuno con violenza, minaccia o abuso di autorità o addirittura con costrizione (nuovo can. 1395, §3), su un minore di 18 anni e su una persona vulnerabile o assimilata.
- ✓ L'abuso sessuale è un concetto molto ampio e può comprendere qualsiasi tipo di atto esterno contrario al sesto comandamento del Decalogo e consiste, ad esempio, « (consenzienti e non consenzienti), nel contatto fisico a sfondo sessuale, esibizionismo, masturbazione, produzione di pornografia, induzione alla prostituzione, conversazioni e/o proposte di carattere sessuale anche mediante mezzi di comunicazione²».
- ✓ Il fatto di indurre o reclutare un minore o una persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o una alla quale il diritto riconosce pari tutela, a mostrarsi pornograficamente o a partecipare ad esibizioni pornografiche reali o simulate (nuovo can. 1398, §1.2°);

¹ CIC can. 1398, § 1, 1° SST art. 6, 1°.

² VM n°2

- ✓ L'acquisizione, il possesso, l'esibizione, la divulgazione di immagini pornografiche di minori o di persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione in qualsiasi modo e con qualunque strumento (nuovo c. 1398, § 1.3°).
- ✓ L'assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento (nuovo can. 1384);
- ✓ In occasione o con il pretesto della confessione sacramentale, sollecitare al peccato contro il sesto comandamento (c. 1385);
- ✓ Le condotte dei vescovi responsabili o dei moderatori supremi di istituti religiosi o di società di vita apostolica, nonché dei monasteri *sui iuris* o delle associazioni internazionali di fedeli, «consistenti in azioni od omissioni dirette a interferire o ad eludere le indagini civili o le indagini canoniche, amministrative o penali, nei confronti di un chierico o di un religioso in merito ai delitti menzionati³» [contro il sesto comandamento].

15. Si intende per «*minore*»: ogni persona avente un'età inferiore a diciott'anni o per legge ad essa equiparata cioè, la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione⁴.

16. La «*persona vulnerabile*»: è ogni persona in stato di infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa⁵.

B. La prescrizione

17. Nel diritto canonico, la prescrizione dell'azione penale per i reati previsti dal can. 1398, §1 è attualmente stabilita in modo esplicito in 20 anni, come previsto dal codice.

18. L'azione criminale si estingue per prescrizione per i delitti riservati in venti anni e decorre dal giorno in cui fu commesso il delitto. Relativamente ai minori che non hanno

³ VELM art.1, §1 b

⁴ VELM art.1, § 2 a

⁵ VELM art.1, §2 b

raggiunto la maggiore età di 18 anni, la prescrizione è anch'essa di 20 anni e decorre dal giorno in cui raggiungono la maggiore età.

C. La procedura

C.1 Ricezione della denuncia

19. Le denunce possono essere presentate da chiunque sia a conoscenza o sospetti che si sia verificato un abuso sessuale o che sussista il rischio di un abuso sessuale, comprese le negligenze commesse da un superiore nel trattamento di tali casi, in particolare:

- ✓ Le presunte vittime e/o i loro familiari,
- ✓ I servizi pastorali, i colleghi di lavoro,
- ✓ I membri della Congregazione di Gesù e Maria e i candidati,
- ✓ La persona che ha commesso l'abuso o che teme di poterlo commettere

20. L'obbligo di segnalazione deve essere eseguito senza indugio e indirizzato direttamente al superiore maggiore. In alternativa, la comunicazione può essere trasmessa direttamente alla Santa Sede.

21. La varietà di potenziali querelanti rende necessario un approccio procedurale che tenga conto di almeno tre aspetti fondamentali: la natura delle accuse formulate, le esigenze immediate della presunta vittima e la condizione personale dell'imputato, inclusi lo stato emotivo e il grado di pericolosità.

22. Secondo il *Motu Proprio Vos estis lux mundi*, la segnalazione deve contenere elementi quanto più circostanziati possibile, includendo indicazioni relative al tempo e al luogo dei fatti, delle persone coinvolte o informate degli eventi, oltre a qualsiasi altra circostanza che possa essere utile a garantire una valutazione accurata dei fatti.

23. L'Ordinario⁶, cioè il superiore maggiore che ne viene a conoscenza, riceverà formalmente le denunce di abuso sessuale su minori o persone vulnerabili, ogni volta che viene commesso uno dei reati sopra menzionati, perpetrati da incorporati o candidati.

⁶ SST 2021, art. 10, §1

Le procedure seguenti alla ricezione delle denunce possono essere gestite direttamente dal superiore maggiore o, in alternativa, da un delegato designato. In questa seconda ipotesi, la nomina avviene secondo le modalità formali previste e può essere conferita a una persona qualificata per svolgere il compito, che sia interna o esterna alla Congregazione di Gesù e Maria. L'indagine previa, condotta dal superiore maggiore o dal suo delegato, ha lo scopo di accertare «la verosimiglianza dell'imputazione⁷».

C.2 L'indagine previa

Cosa deve accertare l'indagine previa?

24. L'indagine previa non è un processo, ma ha l'obiettivo di raccogliere informazioni più dettagliate rispetto alla *notitia de delicto*, al fine di chiarire i fatti, le circostanze e la loro imputabilità, con l'intento di verificarne la verosimiglianza⁸.

25. L'indagine previa ha lo scopo di: a/ raccogliere elementi utili ad approfondire la *notitia de delicto*; b/ di stabilire la verosimiglianza, ossia definire il *fumus delicti*, cioè la sussistenza di indizi di colpevolezza a carico di un soggetto in fatto e diritto, che rendono verosimile la commissione del reato.

È importante ricostruire, per quanto possibile i fatti su cui si fonda l'accusa (il numero e il tempo delle condotte delittuose), l'imputabilità delle condotte delittuose e le ripercussioni per la vittima *le loro circostanze, le generalità delle presunte vittime, aggiungendo una prima valutazione dell'eventuale danno fisico, psichico e morale procurato*⁹.

Per tutelare la presunzione di innocenza¹⁰ in questa fase, è necessario rispettare il segreto d'ufficio¹¹. Allo stesso tempo, potrebbe essere opportuno informare il presunto colpevole¹² permettendogli di esprimere direttamente il proprio punto di vista.

Per quanto riguarda invece la persona che effettua la segnalazione, non è obbligata a mantenere la riservatezza.

⁷ VM n° 33

⁸ VM n° 33-34

⁹ VM n° 34

¹⁰ CIC can. 1321

¹¹ VM n° 30 et 44

¹² VM nn. 52, 53, 58

26. L'Eudista incorporato dal momento in cui viene informato della *notitia de delicto* ha la possibilità agendo in coscienza, di chiedere al Sommo Pontefice, tramite il Dicastero per la Dottrina della Fede, di essere dispensato dal vincolo di incorporazione e la dimissione dallo stato clericale. Il superiore maggiore, a questo punto, ha il dovere di informare chiaramente l'interessato di questo suo diritto¹³.

In ogni caso, l'indagine può proseguire, qualora ritenuto opportuno, per esigenze di giustizia nei confronti delle vittime¹⁴.

Infine, nei casi in cui sussistano indizi gravi e noti, o quando sia in corso un procedimento penale statale, il superiore maggiore ha la facoltà di deferire direttamente la causa al Dicastero, senza svolgere personalmente l'istruzione preliminare¹⁵.

27. Se l'incorporato è incaricato di un servizio pastorale in una diocesi il vescovo sarà informato e prenderà le misure appropriate.

28. I superiori sono tenuti a garantire una particolare attenzione alla cura delle persone offese, in conformità a quanto stabilito dall'art. 5 del Motu Proprio *Vos estis lux mundi*, che afferma:

§1. Le Autorità ecclesiastiche si impegnano affinché coloro che affermano di essere stati offesi, insieme con le loro famiglie, siano trattati con dignità e rispetto, e offrono loro, in particolare:

- a) accoglienza, ascolto e accompagnamento, anche tramite specifici servizi;
- b) assistenza spirituale;
- c) assistenza medica, terapeutica e psicologica, a seconda del caso specifico.

§2. Sono tutelate l'immagine e la sfera privata delle persone coinvolte, nonché la riservatezza dei dati personali.

Non può essere imposto alcun vincolo di silenzio alle persone offese, né alla persona che effettua una segnalazione, né ai testimoni¹⁶.

29. Già nella fase dell'indagine preliminare o al termine della stessa, il superiore maggiore

¹³ VM n° 157.

¹⁴ VM n° 163. L'indulto di uscita è una grazia, la dimissione è una sanzione.

¹⁵ Cfr. VM, n° 133, 348

¹⁶ VELM art. 4, §3

può e deve adottare misure cautelari e restrittive del ministero, salvaguardando quanto previsto dal can. 1319, § 2.

Se, dopo matura riflessione, deve essere inflitta una sanzione penale, occorre osservare le disposizioni dei canoni 1317 e 1318.

Egli può: vietare l'esercizio pubblico del ministero sacro, sospendere l'esercizio di una carica, vietando ad esempio ogni rapporto con i minori, vietare o imporre la permanenza in un determinato territorio¹⁷, o addirittura proibire la partecipazione pubblica all'Eucaristia¹⁸. Può anche suggerire di seguire una terapia psicologica e di avere un accompagnamento spirituale specifico. Provvederà inoltre affinché il confratello non manchi di accompagnamento spirituale e sostegno psicologico. Occorrerà inoltre vigilare sulla salute fisica e mentale della persona oggetto dell'indagine.

È opportuno sottolineare che tali misure cautelari sono imposte mediante un precetto particolare, al fine di tutelare l'integrità del processo, la sicurezza delle persone e il bene della Chiesa, ma non costituiscono una pena canonica¹⁹. La vittima deve essere informata personalmente.

30. Se, al termine dell'indagine, dovesse risultare che le accuse sono infondate, il superiore maggiore emetterà un decreto nel quale espone le motivazioni sulle conclusioni dell'indagine, revoca le misure cautelari eventualmente applicate, e dovrà adoperarsi per ristabilire la buona fama della persona indagata.

C.3 Denuncia alle autorità civili

31. La Congregazione di Gesù e Maria si impegna a cooperare in piena collaborazione nelle indagini con le autorità civili dei diversi paesi in cui è presente.

32. Ogniqualvolta che il Superiore maggiore viene a conoscenza di un'accusa di abuso sessuale su minori da parte di un membro della Congregazione di Gesù e Maria, ha l'obbligo

¹⁷ CIC can. 1317

¹⁸ CIC can. 1722

¹⁹ VM n° 61

di informare immediatamente le autorità civili del luogo per garantire la protezione sia della presunta vittima che di altri minori, prevenendo così ulteriori atti delittuosi²⁰.

33. Nel corso dell'indagine preliminare, il Superiore maggiore informa il Vescovo diocesano del territorio dove si suppone siano avvenuti i fatti. È auspicabile che la comunicazione continui anche nelle fasi procedurali successive, fino alla conclusione definitiva del caso. «*Salvo quanto stabilito dall'articolo 3 §3, l'Ordinario che ha ricevuto la segnalazione la trasmette senza indugio all'Ordinario del luogo dove sarebbero avvenuti i fatti, nonché all'Ordinario proprio della persona segnalata, i quali procedono a norma del diritto secondo quanto previsto per il caso specifico*²¹».

C.4 Trasmissione al Dicastero per la Dottrina de la Fede

34. Nel caso in cui l'indagine previa dia esito positivo, il Superiore maggiore, oltre a collaborare con le autorità civili, nei seguenti casi, è tenuto a segnalare al Dicastero per la Dottrina della Fede²² gli incorporati o candidati autori di un reato *contra sextum*:

- ✓ su minori o con persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o con quella alla quale il diritto riconosce pari tutela
- ✓ anche detentori di immagini pedopornografiche.

35. Una volta conclusa l'istruzione preliminare, il Superiore maggiore dovrà inviare quanto prima una copia conforme degli atti al Dicastero per la Dottrina della Fede, accompagnata dal proprio *votum*.

In tale relazione dovrà:

- ✓ indicare le misure cautelari già adottate (cfr. can. 1722 CIC)²³.
- ✓ precisare che è stata notificata alle autorità civili competenti, conformemente alla legislazione vigente (cfr. *Vos estis lux mundi*, art. 19, §2)²⁴.

²⁰ VM n° 17

²¹ VELM, art. 2, §3

²² SST 2001, aggiornato nel 2021, art. 1

²³ Cfr. CIC can. 1722

²⁴ Cfr. VELM art. 19, §2

- ✓ allegare una valutazione motivata dei risultati dell'indagine (*votum*), indicando il proprio parere sulla forma di procedere canonicamente: processo penale giudiziario, amministrativo, archiviazione o misure pastorali²⁵.

36. Se l'indagine viene condotta da un Superiore provinciale, egli dovrà trasmettere il fascicolo al Moderatore supremo del proprio istituto, il quale lo inoltrerà al Dicastero per la Dottrina della Fede con cui *interloquirà nel seguito*²⁶.

37. La segnalazione viene inoltrata alla *Sezione disciplinare* del DDF. Questo organismo si occupa esclusivamente degli abusi sessuali perpetrati da ecclesiastici nei confronti di minori o persone con uso imperfetto della ragione.

Gli altri reati *contra sextum*, in modo specifico quelli legati ad abusi su persone vulnerabili, saranno esaminati direttamente dai dicasteri competenti. Quindi, per i casi riguardanti i membri della Congregazione di Gesù e Maria, sarà competente il Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica (DIVCSVA).

38. Una volta sottoposto il caso al Dicastero per la Dottrina della Fede, quest'ultimo, di norma, attenderà la conclusione del procedimento statale corrispondente, e poi dovrà informare tempestivamente il superiore maggiore o l'ordinario.

Conclusa l'analisi del caso, il Dicastero potrà:

- ✓ rimettere i casi più gravi alla decisione del Romano Pontefice²⁷;
- ✓ giudicare direttamente il caso, mediante un processo penale giudiziario o amministrativo²⁸ (cfr. SST art. 21 §2);
- ✓ oppure autorizzare l'ordinario o il superiore maggiore a istruire il processo penale, a seconda dei casi.

Durante questo periodo, potranno essere mantenute o modificate le misure cautelari canoniche in funzione del bene della comunità e della tutela delle persone coinvolte²⁹.

²⁵ SST 2021 art 10, §1

²⁶ Il moderatore supremo dovrà inoltre inoltrare la propria valutazione al DDF (VM n. 70).

²⁷ Cfr. SST art. 21, §1

²⁸ Cfr. SST art. 21 §2; CIC cc. 1718-1728

²⁹ Cfr. CIC c. 1722; VM nn. 131-150

39. Nei casi di reati che non ricadono nella competenza esclusiva del Dicastero per la Dottrina della Fede, l'Ordinario della Congregazione di Gesù e Maria è responsabile dell'avvio dell'azione penale secondo quanto stabilito dal can. 1718, e può scegliere tra processo giudiziario o procedura amministrativa (procedura semplificata).

40. Il Motu Proprio *Vos estis lux mundi* disciplina negli articoli 6 e seguenti i procedimenti relativi a moderatori supremi degli Istituti di Vita Consacrata, Società di Vita Apostolica o monasteri *sui iuris*.

Il fascicolo (se è coinvolto un Superiore generale DIVCSVA³⁰) viene trasmesso alla Santa Sede, il dicastero fornirà le direttive per la gestione dell'indagine.

C.5 Eventuali decisioni da adottare nei confronti dell'indagato

41. Possono essere inflitte varie pene, generalmente corrispondenti al numero di reati commessi. Tuttavia, in alcune circostanze, (cumulo di pene troppo severe) la decisione finale è lasciata alla discrezionalità del giudice³¹.

42. Il nuovo can. 1336 stabilisce un elenco di pene espiatorie applicabili al trasgressore, sia a tempo determinato che indeterminato.

Tra queste si annoverano:

- ✓ ingiunzione di dimorare in un determinato luogo o territorio
- ✓ pagare una ammenda o una somma di denaro per le finalità della Chiesa³²,
- ✓ proibizione di residenza, di esercitare tutti o alcuni uffici, incarichi, ministeri o funzioni (potestà di ordine e di governo), di godere di voce attiva o passiva negli istituti religiosi di portare l'abito ecclesiastico o religioso., ecc.
- ✓ privazione di tutti o alcuni uffici, incarichi, ministeri o funzioni, della facoltà di ricevere le confessioni o della facoltà di predicare, di tutta la remunerazione ecclesiastica o di parte di essa, ecc.
- ✓ dimissione dallo stato clericale.

³⁰ VELM art 10

³¹ CIC can. 1346.

³² CIC can. 1336, §2

43. Il canone 695, che disciplina gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica, esamina i casi più gravi che comportano motivi di rinvio obbligatori, in particolare abusi sessuali e condotte pornografiche che coinvolgono minori o *una persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o una alla quale il diritto riconosce pari tutela*, disciplinati dal nuovo canone 1398³³. *A meno che il Superiore non ritenga che la dimissione non sia del tutto necessaria e che si possa sufficientemente provvedere in altro modo sia alla correzione del religioso e alla reintegrazione della giustizia, sia alla riparazione dello scandalo*³⁴.

44. Bisogna tenere presente che, qualora le accuse fossero provate, oltre alla giusta punizione prevista per il reato commesso, potrebbe essere disposto anche l'allontanamento dalla Congregazione di Gesù e Maria in conformità al can. 746.

45. Il membro della Congregazione di Gesù e Maria che si ritiene leso da una sentenza emessa al termine di un procedimento per il reato *contra sextum* ha diritto di presentare ricorso e fare appello contro una decisione definitiva³⁵.

³³ CIC can. 695, §2

³⁴ CIC can. 695, §1

³⁵ CIC 1737, §2; SST 2021, art 24, §1

IV. L'accompagnamento delle persone

A. Accompagnamento della vittima

46. Il diritto canonico presta particolare attenzione alla tutela delle vittime, articolando protocolli specifici volti ad accompagnarle e sostenerle.

Nel caso di un incontro con il denunciante o la vittima, il Superiore maggiore ha il dovere di ascoltarli, insieme alle loro famiglie, con premura e umiltà.

Tuttavia, se l'accusato non ha ammesso le responsabilità contestate e le autorità competenti non hanno ancora espresso un giudizio definitivo, il Superiore maggiore può comunque offrire sostegno alle vittime, pur facendo attenzione a non anticipare giudizi sulle accuse fino al pronunciamento delle autorità.

A tale scopo, Papa Francesco, con una lettera del 2 febbraio 2015 indirizzata ai Presidenti delle Conferenze Episcopali e ai Superiori Maggiori, invita a designare figure incaricate di questo tipo di supporto, chiedendo che *«i Pastori e i responsabili delle comunità religiose siano disponibili all'incontro con le vittime e i loro cari: si tratta di occasioni preziose per ascoltare e per chiedere perdono a quanti hanno molto sofferto»*.

47. Durante l'indagine previa e l'eventuale procedimento penale, il Superiore maggiore vigila affinché la vittima e la sua famiglia ricevano sostegno umano e spirituale., *«assistenza medica, terapeutica e psicologica, a seconda del caso specifico»³⁶*. A tal fine, può designare una persona incaricata di fornire detta assistenza.

B. Accompagnamento dell'indagato

48. Quando il principio di proporzionalità della pena suggerisce di evitare sanzioni estreme, come la dimissione dallo stato clericale o l'espulsione dalla Congregazione di Gesù e Maria, è compito dell'Istituto garantire che il confratello riconosciuto colpevole riceva adeguato supporto umano, spirituale e psicologico.

Questo aiuto è fondamentale affinché, una volta terminata la pena, possa ritrovare la piena

³⁶ Cfr., VELM, art. 5.1.c

capacità di esercitare il suo ministero presbiterale. In tali circostanze, è cruciale assicurare che la sua vita comunitaria e le attività apostoliche incoraggino un autentico percorso di conversione, minimizzando ogni rischio di ricaduta.

49. Fatto salvo il diritto alla tutela della privacy, chi decide volontariamente di sottoporsi a terapia psicologica è invitato a condividere con i superiori legittimi gli esiti del trattamento, nell'ottica di un dialogo trasparente e collaborativo.

50. Nel caso in cui sia stabilita la dimissione dallo stato clericale o l'espulsione dalla Congregazione, l'Istituto *deve sempre provvedere che* la persona non venga lasciata in condizioni di indigenza (cfr. can. 1350 §2).



V. Prevenzione e formazione

A. Principio generale di responsabilità

51. La Congregazione di Gesù e Maria si assume la responsabilità di creare spazi sicuri, in cui le relazioni siano libere da qualsiasi forma di abuso.

Ogni individuo, e in particolare il Popolo di Dio, hanno il diritto di esigere integrità e rispetto dai ministri consacrati e ordinati.

Considerato che il nostro carisma include la formazione presbiterale del clero diocesano, stiamo integrando nei programmi di formazione dei “*buoni operai del Vangelo*” una cultura di prevenzione degli abusi che comprendono non solo abusi sessuali, ma anche altre forme di abuso come l’abuso di potere, la manipolazione psicologica, la manipolazione della coscienza, il clericalismo o ogni altro tipo di prevaricazione.

52. Saranno redatti codici di condotta specifici per gli eudisti che lavorano con bambini o persone vulnerabili.

Questi regolamenti dovranno avere un linguaggio chiaro e comprensibile, definendo regole comuni su ciò che è permesso e ciò che deve essere evitato. Inoltre, gli Eudisti dovranno garantire che le istituzioni sotto la loro responsabilità adottino protocolli ben definiti, promuovendo una consapevolezza collettiva delle responsabilità e dei doveri nella prevenzione e gestione degli abusi.

B. Discernimento e formazione iniziale dei candidati eudisti

53 Nel redigere l’Itinerario di formazione eudista «*Formare Gesù in noi*³⁷», la Congregazione ha accolto le indicazioni delineate dalla *Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis* (RFIS) dell'8 dicembre 2016.

Tale documento mira a garantire che i programmi di formazione includano strumenti adeguati a sviluppare la dimensione umana del candidato, riconosciuta come fondamento irrinunciabile dell'intero iter formativo. A tal riguardo, il paragrafo 71 dell’Itinerario di

³⁷ L’Itinerario di formazione eudista «*Formare Gesù in noi*» è stato promulgato il 29 marzo del 2020.

formazione eudista sottolinea che: *«la formazione umana consente di plasmare lo sviluppo integrale della personalità del candidato coinvolgendo gli aspetti fisici, psicologici, morali e artistici. Questo processo intende guidare il candidato a raggiungere un equilibrio di autostima sano e maturo, permettendogli di riconoscere le proprie qualità al fine di metterle a servizio del Popolo di Dio. Inoltre, mira a favorire relazioni sociali mature, una consapevole accettazione delle proprie fragilità nell'accompagnamento e l'acquisizione di un atteggiamento continuo di conversione e rinnovamento interiore»* (RFIS 97-100)».

54. Nella quinta sezione dell'*Itinerario di formazione eudista* relativo ai criteri e alle norme, si pone particolare enfasi su temi quali il discernimento, la salute psichica e la prevenzione degli abusi.

A tal fine, è prevista l'organizzazione di sessioni formative mirate alla prevenzione degli abusi sessuali rivolte sia ai candidati in formazione, sia all'organizzazione delle loro future attività di educatori e responsabilità come formatori.

55. I formatori hanno la responsabilità di approfondire e studiare i contenuti di questo documento insieme ai candidati eudisti. Tale approfondimento include anche lo studio di altri documenti della Chiesa sull'argomento avvalendosi della collaborazione di esperti qualificati in ambito civile e canonico, nonché nei campi della psicologia e dell'educazione.

56. I formatori devono prestare particolare attenzione nell'individuare segnali o comportamenti che possano indicare una predisposizione all'abuso. Una volta accertati i fatti, è fondamentale agire in conformità con il regolamento vigente, adottando le misure necessarie, tra cui l'eventuale esclusione del candidato.

Nel caso in cui emergano solo sospetti o segnalazioni relativi a presunti atti in contrasto con il sesto comandamento attribuiti a un candidato, i formatori devono assicurarsi di verificare la veridicità di tali accuse.

Se, nonostante un'indagine scrupolosa, non è possibile stabilire con certezza la fondatezza delle informazioni ricevute, è consigliabile adottare un approccio prudente, evitando che il candidato prosegua nel percorso formativo. In queste circostanze, occorrerà valutare attentamente se optare per l'espulsione dalla formazione o il trasferimento del candidato presso un altro centro di formazione.

La decisione finale dovrà essere accompagnata dalla stesura di un rapporto dettagliato che includa le denunce o le voci emerse sul candidato, le eventuali sue dichiarazioni, le azioni intraprese dai formatori e la decisione finale.

Durante tutta la durata periodo di formazione, qualora si manifestino dicerie o comportamenti sospetti, i responsabili devono affrontare tali situazioni con la massima serietà, conducendo indagini approfondite e agendo con cautela quando emergono dubbi rilevanti. Ogni informazione significativa deve essere opportunamente registrata nel fascicolo personale del candidato, in modo da poterlo trasmettere, se necessario, ad altri centri di formazione.

C. Formazione permanente: accompagnamento spirituale e accompagnamento per la crescita umana

57. La formazione sacerdotale è uno dei principali settori in cui opera la Congregazione di Gesù e Maria. In quest'ottica, appare imprescindibile che ogni membro della comunità eudista riceva un accompagnamento personale e spirituale costante e adeguato durante l'intero corso della sua vita.

Tale esigenza si traduce nella necessità di garantire un'effettiva guida spirituale individuale per ogni confratello. I Superiori maggiori sono pertanto tenuti a vigilare affinché tutti i membri della Congregazione dispongano di un direttore spirituale con il quale mantenere incontri regolari.

Nel caso in cui un confratello trascuri o interrompa la pratica della direzione spirituale, il superiore maggiore ha il compito di incoraggiarlo a riprenderla, fornendogli anche indicazioni su possibili figure di riferimento idonee a svolgere tale funzione.

58. Nell'ambito delle loro mansioni volte a tutelare il benessere globale dei membri e dei candidati della Congregazione, i superiori devono rivolgere un'attenzione particolare ai confratelli che affrontano difficoltà personali o spirituali.

A tal fine, è auspicabile la creazione di gruppi di esperti, tra cui terapeuti e direttori spirituali qualificati, a cui i confratelli e i candidati possano rivolgersi sia spontaneamente sia su indicazione del superiore.

In situazioni particolarmente gravi, si potrebbe rendere necessario il ricovero dell'Eudista

o del candidato presso un centro di riabilitazione o l'avvio di percorsi terapeutici mirati. In tali circostanze, spetterà ai superiori provinciali indicare con risolutezza il tipo di terapia a cui la persona deve essere sottoposta e individuare la struttura più idonea per eseguirla. Inoltre, i superiori hanno il dovere non soltanto di sostenere economicamente tali percorsi terapeutici, ma anche di monitorare attentamente i progressi del confratello o del candidato, assicurandosi che il recupero proceda in maniera efficace.

59. La Congregazione si impegna a rendere, per tutte le province, questo documento uno strumento operativo efficace nella gestione dei corsi di formazione, coinvolgendo anche esperti qualificati nei settori legati alla prevenzione degli abusi sessuali, alla tutela dei minori e alla gestione dei comportamenti inappropriati.

Per la pianificazione e lo svolgimento delle attività formative, si raccomanda altresì di coinvolgere specialisti in ambiti interdisciplinari quali psicologia, spiritualità, scienze dell'educazione, diritto civile e diritto canonico, al fine di garantire un approccio multidisciplinare e sistematico alla formazione.



VI Approvazione e impegno personale

60. Il presente documento non sostituisce, né surroga la normativa canonica vigente, è stato redatto con l'obiettivo di promuovere sessioni di formazione in tutte le province orientate alla diffusione di informazioni accurate sulla prevenzione degli abusi e sulla tutela dei minori e delle persone vulnerabili.

61. È indispensabile continuare a consolidare, all'interno della Congregazione, la vocazione alla santità e alla missione; infatti, una fraternità vissuta autenticamente nella vita comunitaria rappresenta un pilastro fondamentale per contrastare qualsiasi forma di abuso.

Le nostre Costituzioni descrivono le comunità come *scuole di santità* (Cost. 35), e abbiamo, quindi, il dovere di concretizzare tale vocazione cooperando tutti insieme per il bene comune.

62. Tutti i membri della Congregazione di Gesù e Maria e tutti coloro che chiedono di essere incorporati hanno il dovere di conoscere e rispettare quanto disposto nel documento.

63. Approvato dal Superiore Generale con il consenso del Consiglio Generale, il documento è stato presentato ai Superiori Provinciali durante il Consiglio di Congregazione tenutosi il 17 luglio 2019.

64. Successivamente, è stato aggiornato nel 2025 per includere i più recenti aggiornamenti canonici promulgati dal 2019 a oggi.

65. Nella sessione del 3 giugno 2025, il Consiglio Generale ha deliberato che tutti i membri incorporati nella Congregazione, così come gli aspiranti che accedono alla probazione, sono obbligati a sottoscrivere un documento in cui attestano di aver preso visione delle *Norme della Congregazione* e si impegnano formalmente a rispettarle. Disposizione estesa anche agli associati qualora ricevano incarichi diretti e specifici da un superiore maggiore della Congregazione.

FONTI

- Codice di diritto canonico
- Congregazione di Gesù e Maria, *Costituzioni e Regole pratiche*, Edizione 2019
- Congregazione di Gesù e Maria, *Itinerario di formazione eudista*, 29 marzo 2020

BIBLIOGRAFIA

Testi canonici di recente pubblicazione:

- Lettera apostolica Motu proprio *Sacramentorum sanctitatis tutela*, di Papa Giovanni Paolo II, 30 aprile 2001.
Revisione di Papa Benedetto XVI, 21 maggio 2010.
Revisione di Papa Francesco, rescritto di approvazione, 8 dicembre 2021.
- La Costituzione apostolica *Pascite gregem Dei*, promulgata il 23 maggio 2021, ha introdotto un ampio aggiornamento al *Libro VI del Codice di Diritto Canonico* riguardante le sanzioni penali nella Chiesa, con l'intento di garantire una tutela più efficace dei diritti dei fedeli ed è entrata ufficialmente in vigore l'8 dicembre 2021.
- Il Motu proprio contiene le *Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, pubblicate l'11 ottobre 2021.
- Il *Vademecum* del Dicastero per la Dottrina della Fede, ver. 2.0, pubblicato il 5 giugno 2022, offre indicazioni procedurali su alcuni aspetti legali nel trattamento dei casi di abusi sessuali su minori perpetrati da ecclesiastici.

- Il Motu Proprio *Vos estis lux mundi* promulgato da Papa Francesco il 25 marzo 2023. perfeziona e amplia il documento omonimo che era stato adottato *ad experimentum* nel maggio 2019.

La versione aggiornata del Motu Proprio è entrata in vigore il 30 aprile 2023.

Altri documenti:

- Papa Francesco, *Lettera al Popolo di Dio*, 20 agosto 2018.

Questo messaggio, dalla forma “inusuale”, costituisce una pietra miliare nel dibattito ecclesiastico contemporaneo. Il Pontefice esorta la comunità cattolica a rispondere collettivamente al fenomeno del clericalismo, identificato come uno dei principali fattori che favoriscono una cultura dell'abuso

- *La protezione dei minori nella Chiesa*. Compendio di documenti redatti durante l'incontro internazionale dei presidenti delle conferenze episcopali tenutosi in Vaticano dal 21 al 24 febbraio 2019, edito da Bayard nel 2019.

- CIASE, *Les violences sexuelles dans l'Eglise catholique. France 1950-2020* (Le violenze sessuali nella Chiesa cattolica. Francia 1950-2020).

- LUC CREPY, *La foi à l'épreuve de la toute-puissance. Lutte contre les abus dans l'Eglise*, Lessius 2021.

In questo testo, il vescovo Crepy, cgm analizza le dinamiche degli abusi sessuali nella Chiesa, collegandoli a deliri di onnipotenza che si intrecciano con abusi spirituali e di autorità. Propone inoltre strumenti preziosi per sostenere la formazione iniziale e permanente degli operatori pastorali contribuendo così alla costruzione di una cultura ecclesiastica più consapevole e rispettosa.

SITOGRAFIA

- Codice di Diritto Canonico

https://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/cic_index_it.html

- Le norme del Motu proprio “*Sacramentorum sanctitatis tutela*” (2001), Introduzione storica a cura della Congregazione per la Dottrina della Fede

https://www.vatican.va/resources/resources_introd-storica_it.html

- Lettera Apostolica in forma di «Motu proprio», *Sacramentorum Sanctitatis Tutela*, del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II con la quale vengono promulgate le norme circa i delitti più gravi riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede (30 aprile 2001)

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/motu_proprio/documents/hf_jp-ii_motu-proprio_20020110_sacramentorum-sanctitatis-tutela.html

- Norme sostanziali

https://www.vatican.va/resources/resources_norme_it.html

- Lettera del santo Padre Francesco al Popolo di Dio (20 agosto 2018)

https://www.vatican.va/content/francesco/it/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html

- Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» del Sommo Pontefice Francesco *Vos Estis Lux Mundi*, (7 maggio 2019)

https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190507_vos-estis-lux-mundi.html

- Norme sui Delitti Riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede (11 ottobre 2021)

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_d oc_20211011_norme-delittiriservati-cfaith_it.html

- Rapporto, pubblicato nell'ottobre 2021 è consultabile online insieme ai suoi rilevanti allegati sul sito ufficiale della CIASE

<https://www.ciase.fr/>

- Dicastero per la Dottrina della Fede, *Vademecum* su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici, Ver. 2.0, (5 giugno 2022)

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/ddf/rc_ddf_doc_20220605_vademecum-casi-abuso-2.0_it.html

